. - Rep. DD 09/09/2021.0003958.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CLAUDIO BELTRAMINO Si attesta che la presente copia di gitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA QUALITA' DEL TERRITORIO

ATTO N. DD 3958 **Torino, 09/09/2021**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 1275, AREA EX FIAT AVIO - VIA NIZZA 312 - 326, TORINO. PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DELLA FALDA – FASE II. ESONERO PRESTAZIONE GARANZIE FINANZIARIE.

Vista la determinazione dirigenziale n. 324 del 24/12/2019 con la quale è stato approvato il progetto operativo di bonifica delle acque di falda - fase II per il sito in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 152/06. Predetto atto ha disposto che la Regione Piemonte, in qualità di proponente, prestasse a favore del Comune di Torino garanzie finanziarie per un importo pari a 544.764,65 €, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi autorizzati (punto 7).

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23/04/2007, la Regione Piemonte ha delegato una serie di proprie competenze in materia di bonifiche ai Comuni precisando che *"Le garanzie finanziarie rappresentano quindi lo strumento a disposizione della pubblica amministrazione per disporre di risorse idonee ad assicurare, in caso di azioni sostitutive, la compiuta realizzazione degli interventi di bonifica…" e disponendo di "demandare alle amministrazioni locali, in fase di approvazione dei progetti di cui sopra, la valutazione circa l'entità delle garanzie finanziarie che deve essere fissata per disporre, in caso di necessarie azioni sostitutive, di risorse adeguate al conseguimento degli obiettivi progettuali"*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 3814 del 15/09/2015 che ha stabilito, tra l'altro, per tutta una serie di considerazioni in essa riportate, che per tutti gli interventi di bonifica l'entità delle garanzie finanziarie venisse fissata ordinariamente nella massima misura consentita dalla legge, ovvero al 50% del costo complessivo dell'intervento, comprensivo di IVA e dei vari oneri legati ai controlli e alla certificazione di avvenuta bonifica.

Vista la deroga prevista nella deliberazione della Giunta Comunale 3814 del 15/09/2015 in base alla quale esiste *"la possibilità di una distinta modalità gestionale delle garanzie finanziarie per quegli interventi di bonifica che sono parte integrante di interventi di riqualificazione o*

. - Rep. DD 09/09/2021.0003958.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CLAUDIO BELTRAMINO Si attesta che la presente copia di gitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

trasformazione urbanistica, soggetti ad apposita convenzione o contratto tra soggetto interessato e Comune di Torino, in cui siano previste cessioni o acquisizioni di aree soggette a bonifica da parte della Città. In tal caso, qualora i Servizi comunali competenti alla sottoscrizione di predetti convenzioni o contratti di compravendita possano garantire al Comune idonea tutela per le finanze comunali in caso di interventi sostitutivi, mediante opportune clausole di salvaguardia di natura fideiussoria, [...] l'Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, competente nella gestione dei procedimenti di bonifica, prenderà atto di apposita dichiarazione del Servizio competente, relativa al valore della garanzia prestata a copertura degli oneri di bonifica stimati preliminarmente in fase di convenzione o contrattazione, adattando ad esso l'entità delle eventuali ulteriori garanzie finanziarie da richiedere".

Vista la nota prot. 14911 del 31/03/2020 (ns. prot. 2743 dell'1/04/2020) con la quale la Regione Piemonte, oltre alla proroga dei termini per la presentazione delle garanzie finanziarie, ha richiesto la verifica dell'applicabilità di quanto previsto dalla succitata deroga e pertanto la possibilità di non prestare le garanzie finanziarie così come disposto dalla citata determinazione n. 324. Tale richiesta è stata successivamente rinnovata dalla Regione Piemonte, con diverse motivazioni, con nota 8034 dell'8/02/2021 (ns. prot. 1052 dell'8/02/2021).

Vista la nota prot. 3102 del 17/04/2020 con la quale l'allora Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha richiesto alla Divisione Urbanistica e Territorio del Comune di Torino di esprimere parere circa l'applicabilità della deroga della succitata deliberazione della Giunta Comunale, così come richiesto dalla Regione Piemonte.

Vista la nota prot. 2662 del 30/09/2020 (ns. prot. 7480 del 30/09/2020) con la quale la Divisione Urbanistica e Territorio ha demandato all'allora Area Ambiente la valutazione dell'applicabilità della deroga della deliberazione della Giunta Comunale 3814 del 15/09/2015.

Viste le determinazioni dirigenziali n. 3351 del 2/10/2020, n. 952 del 9/03/2021 e n. 2906 del 7/07/2021 con le quali è stata concessa proroga dei termini per la presentazione delle garanzie finanziarie fino al 29/08/2021 nelle more della verifica dell'applicabilità della deroga sopra citata ed in parallelo all'espletamento da parte della Regione delle procedure di gara per l'affidamento dell'appalto per il servizio di gestione dell'impianto di iniezione per la bonifica della falda.

Vista la nota prot. 114797 del 26/08/2021 (ns. prot. 7221 del 27/08/2021) con la quale la Regione Piemonte, oltre a ricordare la successione delle proroghe dei termini per la presentazione delle garanzie finanziarie, ha ribadito di ritenere applicabile la deroga di cui alla deliberazione di Giunta Comunale 3814 del 15/09/2015 e comunicato l'intenzione di proseguire gli interventi di bonifica approvati con determinazione dirigenziale n. 324 del 24/12/2019, in continuità con la fine degli interventi di fase I e con esonero dalla prestazione delle garanzie finanziarie, visto il tempo trascorso dalla prima richiesta di verifica di applicabilità della citata deliberazione e ritenendo maturato il silenzio-assenso in merito a tale richiesta.

Considerato che l'intervento in oggetto si inserisce nella operazione di bonifica dell'intera area, di cui all'Accordo di Programma, approvato con D.G.R. n. 1-12346 del 13/10/2009 e sottoscritto in data 5/11/2009 (Rep. N. 15281 del 13/04/2010) tra Regione Piemonte, Comune di Torino, R.F.I. S.p.A. e F.S. Sistemi Urbani s.r.l., successivamente adottato con D.P.G.R – Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 1/02/2010. Tale Accordo di Programma unitamente al successivo, adottato con D.P.G.R n. 75 del 17/12/2017, è finalizzato alla realizzazione di un programma di interventi nella "zona urbana di trasformazione (Z.U.T.) ambito 12.32 Avio – Oval avente per oggetto il Palazzo della Giunta e degli uffici regionale e il nuovo Parco della Salute, della Ricerca e

. - Rep. DD 09/09/2021.0003958.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CLAUDIO BELTRAMINO Si attesta che la presente copia di gitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

dell'Innovazione di Torino.

Considerato che la Regione Piemonte, da quando ha acquisito l'area, diventandone proprietaria, ha ottemperato agli obblighi di bonifica del sito, finanziando con propri fondi tutte le attività di bonifica finora svolte.

Considerato che la Regione Piemonte ha provveduto alla predisposizione dei progetti relativi alla realizzazione dell'impianto full scale Fase 2 e alla sua gestione, (determinazioni dirigenziali n. 331/XST024/2020 del 03/07/2020 e n. 540/XST024/2020 del 15/10/2020). I lavori di realizzazione di tale impianto risultano essere stati ultimati e attualmente lo stesso è oggetto di collaudo tecnico-amministrativo.

Considerato che la Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 396/A1012B/2021 del 13/07/2021 ha disposto l'aggiudicazione definitiva in via d'urgenza dell'appalto principale relativo ai servizi gestionali dell'impianto full scale, monitoraggi compresi.

Visto l'art. 250 del D.Lgs. 152/2006 che prevede: *"Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri oggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione ... Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio"*.

Considerato, pertanto, che se la Regione Piemonte in qualità di proprietario del sito non provvedesse alla bonifica, subentrerebbe per legge il Comune di Torino e, qualora anche quest'ultimo non provvedesse, la legge individua nuovamente la Regione quale realizzatore degli interventi di bonifica necessari.

Considerato, inoltre, che alla luce della precedente considerazione, la prestazione di garanzie finanziarie da parte della Regione comporterebbe, in questo contesto, presumibilmente un onere finanziario non giustificato per le finanze pubbliche.

In relazione a quanto sopra sinteticamente riportato e considerato, si ritiene che in deroga alla deliberazione della Giunta Comunale n. 3814 del 15/09/2015 appare logico, nel caso in oggetto, esonerare la Regione Piemonte dal prestare le garanzie finanziarie richieste dal punto 7) della determinazione dirigenziale n. 324 del 24/12/2019.

Ritenuto pertanto opportuno esonerare la Regione Piemonte dall'ottemperare alle disposizioni contenute nei punti 7), 8), 9) della determinazione dirigenziale n. 324 del 24/12/2019 per quanto correlato alle garanzie finanziarie.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

. - Rep. DD 09/09/2021.0003958.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CLAUDIO BELTRAMINO Si attesta che la presente copia di gitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
- Visto l'art. 25 della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015;

DETERMINA

1) **di prendere atto** della realizzazione dell'impianto full scale fase 2, così come previsto dal progetto operativo di bonifica approvato con la determinazione dirigenziale n. 324 del 24/12/2019, e dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto principale relativo ai servizi gestionali dell'impianto full scale, monitoraggi compresi;

2) **di esonerare** la Regione Piemonte dal prestare a favore del Comune di Torino le garanzie finanziarie per un importo pari a euro 544.764,65 di cui al punto 7) della determinazione dirigenziale n. 324 del 24/12/2019 e dall'ottemperare alle correlate disposizioni di cui ai punti 8) e 9) relativamente alle garanzie finanziarie;

3) **di richiedere** che gli interventi di bonifica abbiano inizio **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente determinazione;

4) **di confermare** la richiesta che gli interventi di bonifica si concludano entro i termini previsti dal cronoprogramma del progetto;

5) **di confermare** che i vincoli, le disposizioni e le prescrizioni del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 324 del 24/12/2019 permangono in vigore e pertanto dovranno essere rispettati e/o messi in atto;

6) **di confermare**, in particolare, la richiesta di trasmissione agli Enti di una comunicazione circa la data di inizio degli interventi di bonifica sul sito, **con un preavviso di almeno 10 giorni**, unitamente all'attestazione di iscrizione alla categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa esecutrice dei lavori di bonifica / messa in sicurezza permanente;

7) **di trasmettere** la presente determinazione a Regione Piemonte – Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto ZUT e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Territorio;

8) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

9) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

. - Rep. DD 09/09/2021.0003958.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CLAUDIO BELTRAMINO Si attesta che la presente copia di gitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

10) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Claudio Beltramino